

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

 Datore\_Lavoro\_Pubblico  Datore\_lavoro\_Privato  CSP/CSE  Dirigente  Responsabile\_Lavori  
 Committente  Preposto  RSPP  Lavoratore  
 Altro 

## Esito

 Assoluzione  
 Condanna  Pena detentiva  Pena sia detentiva che pecuniaria  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso  Risarcimento alla costituita parte civile  
 Quantum   
 Altri elementi 
 1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello 

## Classificazione evento

 Infortunio  Malattia  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni  Morte

## Soggetto leso

 Operaio  Artigiano  Impiegato  Imprenditore  Ulteriori soggetti lesi   
 Altro   Salute Sicurezza 

## Fattispecie

Operando sopra una copertura a sei metri da terra, sganciandosi momentaneamente dal dispositivo di ancoraggio che lo ostacolava nei necessari movimenti di torsione del busto, perdeva l'equilibrio e cadeva nel vuoto per sei metri; le lesioni comportavano malattia ed incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni.

## Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato  Pubblico  Cantiere  Ufficio  
 Fabbrica  Altro

## Principio di diritto

I giudici di merito hanno, non illogicamente, valorizzato la circostanza che i tecnici A.S.L., una volta esaminato il cantiere, abbiano prescritto l'adozione di sistemi di tipo collettivo atti ad evitare o a ridurre i rischi di caduta (ad esempio, impalcati sottostanti la zona di lavoro o reti di sicurezza), non eludibili dal singolo lavoratore, che era caduto dopo essersi sganciato la cintura per la necessità di effettuare, imbracato in quota, una determinata manovra di torsione. Quanto alla piattaforma, presente sia nell'originario p.o.s. che in quello "aggiornato", essa non era stata ritenuta idonea dei tecnici A.S.L. poiché era, comunque, necessario fuoriuscire dalla stessa per effettuare larga parte delle attività lavorative: con la precisazione che il piano redatto dall'imputato non affrontava, comunque, la questione di come svolgere determinate parti di attività senza fuoriuscire dalla piattaforma.

Tribunale e Corte di appello hanno, altrettanto congruamente e con motivazione immune da vizi logici, valutato il piano originario lacunoso, in ogni caso, sin dall'origine, per una pluralità di motivi: perché non teneva conto dei rischi di crollo del soffitto; perché non offriva risposta al quesito su come fissare determinate lastre di copertura in punti irraggiungibili agendo dall'interno e dal basso (condizione di rischio che - si è sottolineato - non era contemplata dal p.o.s. originario); ed anche per non essere stato il piano aggiornato, in quel peculiare, pericoloso, contesto climatico, rispetto ai peggioramenti che si erano registrati nei due-tre giorni intercorrenti tra la progettazione e la data del concreto avvio dei lavori.

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso il 04/02/2016

## Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**